

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA ANNUNZIATA ASTONE

Seduta del 15/04/2025

FATTO

Parte ricorrente ha stipulato nel 2017 una delegazione di pagamento e nel 2019 un contratto di cessione del quinto dello stipendio, entrambi anticipatamente estinti, rispettivamente, nel 2020 e nel 2024. Il ricorso viene presentato dopo aver regolarmente esperito il reclamo. Il ricorrente si rivolge all'ABF per chiedere complessivamente la somma di € 1.456,58 a titolo di rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata dei due contratti e precisamente: 1) per il contratto di delegazione di pagamento n. **097 viene richiesto il rimborso delle commissioni di intermediazione creditizia, delle commissioni di attivazione, commissione gestione pratica, spese incasso quote, oltre interessi legali; 2) per il contratto di cessione del quinto n. **120 viene richiesto il rimborso delle commissioni di attivazione, commissione intermediazione creditizia, commissione gestione pratica, oltre a euro 213,85 per commissioni di estinzione anticipata e interessi legali dal reclamo sino al soddisfo. Viene avanzata, inoltre, per entrambi una generica richiesta di restituzione delle quote corrisposte successivamente all'estinzione o, comunque, in eccedenza e quindi non dovute e il rimborso delle spese di assistenza professionale.

L'intermediario resistente ha preliminarmente richiesto la sospensione del presente procedimento in quanto il Giudice di Pace di P*** ha sollevato rinvio pregiudiziale alla CGUE con riferimento ad un ricorso intrapreso dalla convenuta al fine di far dichiarare l'erroneità di una decisione del Collegio di Palermo (n. 11644/23). In particolare, alla CGUE è stata

rimessa la questione interpretativa dell'art. 16 della direttiva 2008/48 alla luce del contrasto tra le pronunce "Lexitor" e "UCBA", al fine di precisare i costi che devono essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Nel merito contesta le richieste formulate da parte ricorrente stante – a suo avviso - la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, in quanto oneri aventi natura *upfront*. . L'intermediario convenuto eccepisce altresì, la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento ai costi di intermediazione poiché sostiene che si tratta di costi di cui non è l'effettivo accipiens, la non rimborsabilità dei costi di intermediazione poiché il regolamento contrattuale specifica (art. 4, lett. e) che la commissione è dovuta quale compenso per l'attività prestata sino all'erogazione del prestito dall'intermediario del credito. Chiede, pertanto, il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto .L' intermediario conclude con la richiesta di sospensione del procedimento e il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto

DIRITTO

Il ricorso merita di essere parzialmente accolto. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da parte resistente rispetto alla richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione.. E' infatti orientamento condiviso dei Collegi territoriali riconoscere la legittimazione passiva dell'intermediario, che è intervenuto nella fase di estinzione del finanziamento, per rilasciare il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria, e al quale è stato pagato l'importo estintivo (cfr. Decisione n. 4666/22 del Collegio di Palermo).

Ne consegue che l'Intermediario è tenuto alla restituzione in quanto ha gestito direttamente la procedura estintiva del finanziamento ed ha, anche, conseguentemente riscosso l'intero importo calcolato

Va altresì rigettata la richiesta di sospensione del predetto procedimento a seguito della esistenza di una ordinanza di rinvio in via pregiudiziale alla CGE ex art. 267 TFUE, pronunciata dal giudice di pace di P*** in un giudizio su analoga questione

. A prescindere dalla diversità soggettiva e oggettiva della fattispecie oggetto di contestazione presso il giudice di pace, non sussiste nell'ordinamento giuridico un obbligo di sospensione del giudizio in capo ad un organo giurisdizionale diverso da quello che ha ordinato il rinvio alla CGE, o extragiudiziario, come nel caso in esame, dinanzi al quale penda una analoga fattispecie. Invero, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto. Peraltro, nel caso di specie non sussistere neanche un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di oggetto e di parti tra i due procedimenti".(Collegio di Palermo con la decisione n. 1500 del 11.02.2025) .

Ciò premesso, nella fattispecie *de qua* il ricorrente – come emerge dalla documentazione in atti - ha estinto i contratti , oggetto di contestazione, sulla base di due conteggi estintivi , che ha accettato sottoscrivendo quietanze liberatorie, calcolati sulla base delle condizioni generali di contratto che distingue tra i costi ripetibili e quelli non ripetibili. Tuttavia , considerato che i contratti sono stati stipulati, rispettivamente, nel 2016 e nel 2018, occorre tener conto degli orientamenti consolidati in materia di rimborsi dovuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento. E' noto che le commissioni di attivazione e le commissioni dell'intermediario sono costi *up front*, con la conseguenza che non è possibile chiedere l'applicazione del criterio *pro rata* per tutte le voci., mentre le commissioni di gestione pratica e le spese incasso quote sono costi *recurring*. A tal fine è necessario tener conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, registratasi intorno all'art. 125 sexies del T.U.B ; tale disposizione è stata modificata dall'art. 11- octies, commi 1, lettera b), e 2 , del

d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni con la legge 23 luglio 2021 n. 106. La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 -octies, nella misura in cui ha statuito che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi "le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia".

Il Giudice delle leggi, pronunciandosi con la sentenza n. 263/2022, accogliendo la questione sollevata, da un lato ha dichiarato *l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*; dall'altro ha confermato e condiviso gli orientamenti adottati dal Collegio di Coordinamento (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019), che ha interpretato l'art. 125-sexies, comma 1, TUB, in senso conforme alla sentenza Lexitor, e che ha affermato il principio di diritto, in virtù del quale: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Per tale ragione il Collegio adito ritiene necessario - dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale- assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, in base alla quale anche *nell'ipotesi di estinzione anticipata di finanziamenti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni con la legge 23 luglio 2021 n. 106, ai fini del rimborso, si applica: per i costi recurring, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, invece il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).*

Resta esclusa invece la retrocedibilità di imposte e tasse, come affermato concordemente dai Collegi, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 14 CCD (recepita dall'art. 125-ter TUB) dell'art. 14 della direttiva 2008/48/CE, considerato che le imposte: a) costituiscono adempimenti imposti dalla legge, dunque sottratti all'ambito di applicazione della CCD (e della sentenza Lexitor) in quanto afferenti al diritto pubblico; b) non sono dirette a remunerare l'intermediario né sono quantificate da quest'ultimo.

Ne consegue che, preso atto del suddetto vigente quadro normativo, come ridefinito dalla Corte costituzionale, e dalla consolidata giurisprudenza arbitrale in materia, e tenuto conto delle spese retrocedibili come emerge dalle condizioni generali di contratto sottoscritte dalle parti, le pretese di parte istante meritano parziale accoglimento. In particolare va riconosciuto il diritto al rimborso delle somme richieste secondo i seguenti prospetti:

CONTRATTO N. ***097



CONTRATTO N. ***120

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, poiché ha domandato il rimborso col criterio di calcolo lineare di costi che alla luce delle risultanze istruttorie avrebbero natura up front.

Pag. 5/6

comma 3, T.U.B.". Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti emergono le seguenti evidenze: che la vita residua del contratto al momento dell'estinzione anticipata era superiore a un anno; che non sussiste l'ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125 sexies, comma 3, lett. d) TUB in quanto l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo e non è pari o inferiore a 10.000 euro, soglia al di sotto della quale tale norma esclude l'indennizzo stesso; che la determinazione della commissione di estinzione anticipata effettuata dall'intermediario resistente risulta corretta e pienamente legittima. In ordine alla richiesta di retrocessione delle quote insolute si rileva che parte ricorrente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conclude per l'accoglimento delle richieste di rimborso relativa alle somme, come sopra determinate, e ammontanti complessivamente a € 837,91, oltre interessi legali dal reclamo. Conclude, inoltre, per il rigetto di ogni ulteriore e diversa richiesta restitutoria.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 837,91, oltre interessi legali dalla data dei reclami.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI